

Civile Ord. Sez. 6 Num. 19248 Anno 2019

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA

Relatore: DI MARZIO MAURO

Data pubblicazione: 17/07/2019

ORDINANZA

sul ricorso 26719-2017 proposto da:

LIGURIA COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO A. SARTI 4, presso lo studio dell'avvocato BRUNO CAPPONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DOMENICO DI FALCO;

- *ricorrente* -

contro

FIGELO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché MARCELLO LOMBARDINI, anche quale erede del sig. Licio Claudio Lombardini, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO LENER, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI DORIA;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 2224/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — Liguria Costruzioni S.r.l. in liquidazione ricorre per un mezzo, illustrato da memoria, nei confronti di Licio Claudio Lombardini, Marcello Lombardini e Figelo S.r.l., contro la sentenza del 5 aprile 2017 con cui la Corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale reso tra le parti il 22 dicembre 2008.

2. — Figelo S.r.l. e Marcello Lombardini resistono con controricorso. Licio Claudio Lombardini non spiega difese.

CONSIDERATO CHE

3. — L'unico motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 99, 101, 112, 183, 189, 816 *bis* c.p.c., anche con riferimento all'articolo 829, numeri 7, 9 e 12 c.p.c., in relazione all'articolo 360, primo comma, numero 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata perché *«vizziata da omissione di pronuncia»*, dal momento che *«a fronte della formulazione del quesito integrativo da parte dell'attrice Liguria, i convenuti avevano avuto l'occasione, in applicazione del principio del contraddittorio, di formulare le loro eccezioni e deduzioni»*; ciò a partire dal rilievo che tanto il collegio arbitrale quanto



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

la Corte d'appello avrebbero male interpretato la clausola compromissoria laddove richiamava il codice di rito.

RITENUTO CHE

4. — Il Collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in forma semplificata.

5. — Il ricorso è inammissibile.

5.1. — Stipulato un preliminare di vendita da parte dei Lombardini e di Figelo S.r.l. a Liguria Costruzioni S.r.l. di un pacchetto azionario di Lombardini S.p.A., insorta controversia tra le parti, devoluta per contratto alla cognizione di arbitri rituali, Liguria Costruzioni S.r.l. ha introdotto il giudizio arbitrale formulando *ab initio* taluni quesiti ed aggiungendo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni dinanzi agli arbitri un ulteriore quesito avente ad oggetto l'annullamento per vizio del consenso (vizio in tesi derivante dalla mancata conoscenza dell'esistenza di una controversia che coinvolgeva i Lombardini ed una società terza, tale da ripercuotersi sul preliminare) di una transazione intercorsa tra le parti.

Il collegio arbitrale ha respinto i quesiti inizialmente proposti e dichiarato inammissibile quello aggiunto perché tardivo, in applicazione del congegno preclusivo di domande nuove sancito dall'articolo 183 c.p.c., applicabile in sede arbitrale poiché giudicato richiamato dalla convenzione di arbitrato, la quale stabiliva che il collegio arbitrale avrebbe deciso *«in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme del codice di procedura civile»*.

lly
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Proposta da Liguria Costruzioni S.r.l. impugnazione per nullità, la Corte territoriale ha ritenuto che essa fosse volta a lamentare, per quanto rileva in questa sede, «l'omessa pronuncia ai sensi dell'articolo 829, primo comma, numero 12, c.p.c., sulla domanda di annullamento della transazione per effetto di errore. Il collegio arbitrale l'avrebbe ritenuta tardiva perché proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, applicando il sistema delle preclusioni processuali, previste dall'articolo 167 e 183 c.p.c., pur in mancanza di un richiamo specifico alla normativa, della clausola compromissoria. Il generico richiamo alle norme del processo civile, non legittimerebbe un'interpretazione nel senso indicato, essendo, invece, necessario l'espreso richiamo alle preclusioni, di regola, non operante nel giudizio arbitrale» (pagina 8 della sentenza impugnata).

Così ricostruita la censura sottoposta al suo esame, la Corte d'appello ha osservato: «Il collegio arbitrale non ha ommesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento, ma, in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto operante il sistema di preclusioni per la proposizione di nuove domande, oltre il termine di cui all'articolo 183 c.p.c.», aggiungendo che «se le parti hanno previsto l'applicazione delle regole del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le preclusioni di cui all'articolo 183 c.p.c., norma che garantisce il diritto di difesa e la piena esplicazione del contraddittorio».

Ciò detto, sia la censura concernente l'errata interpretazione della clausola della convenzione di arbitrato, sia quella concernente l'osservanza del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sono manifestamente fuori centro.

5.2. — Quanto a quest'ultima, è agevole rammentare il principio secondo cui, in sede di legittimità, occorre tenere distinta l'ipotesi in cui si lamenti l'omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l'interpretazione data dal

giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell'articolo 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un *error in procedendo*, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il poterdovere di procedere all'esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel caso in cui venga invece in contestazione l'interpretazione del contenuto o dell'ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. 20 agosto 2002, n. 12259; Cass. 5 agosto 2005, n. 16596; Cass. 7 luglio 2006, n. 15603; Cass. 18 maggio 2012, n. 7932), naturalmente nei soli limiti in cui il vizio di motivazione è oggi deducibile ai sensi del vigente numero 5 dell'articolo 360 c.p.c., ossia in caso di violazione del «*minimo costituzionale*» (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053).

L'addebito rivolto alla Corte territoriale di non aver pronunciato sulla domanda di annullamento della transazione per vizio del consenso è dunque inammissibile, giacché prescinde totalmente dalla *ratio decidendi* adottata dal giudice di merito, che ha condiviso l'interpretazione della clausola della convenzione di arbitrato fornita dal collegio arbitrale ed ha conseguentemente escluso la sussistenza del vizio di omessa pronuncia, con il che, ovviamente, ha pronunciato sul motivo di nullità con il quale era stata investita.

Nè argomenti in contrario si rinvengono nella memoria illustrativa, la quale, preso atto della proposta, non fa che ribadire l'assunto di parte ricorrente secondo cui il quesito aggiunto sarebbe stato

tempestivamente proposto, il che — per quanti sforzi argomentativi siano tentati — pone inammissibilmente in discussione la lettura della clausola contrattuale data dalla Corte d'appello, la quale ha ritenuto che il collegio arbitrale non avesse omesso di pronunciare sulla domanda, ma l'avesse giustamente ritenuta tardiva.

5.3. — Quanto alla denuncia di erronea interpretazione della menzionata clausola (*«...la clausola compromissoria ... non poteva essere interpretata nel senso che gli arbitri avrebbero applicato le regole del c.p.c. col suo sistema di preclusioni»*: v. pag. 8 del ricorso e la successiva illustrazione della tesi), è non meno agevole ricordare che, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione adottata, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355), con la precisazione che quella data dal giudice al contratto non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. 2 maggio 2006, n. 10131; Cass. 25 ottobre 2006, n. 22899; Cass. 16 febbraio 2007, n. 3644; Cass. 20

novembre 2009, n. 24539; Cass. 25 settembre 2012, n. 16254; Cass. 17 marzo 2014, n. 6125).

A ciò resta soltanto da aggiungere, a dimostrazione dell'inammissibilità della censura, che Liguria Costruzioni S.r.l. in liquidazione non si è neppure posta il problema di indicare quali fossero i criteri ermeneutici, tra quelli contemplati dagli articoli 1362 e seguenti c.c., ipoteticamente violati dal giudice di merito, e tanto meno perché, ma si è limitata a contrapporre un'interpretazione a sé favorevole a quella legittimamente seguita dalla Corte capitolina sulla base del testo contrattuale di cui si è dato conto.

6. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PER QUESTI MOTIVI

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.100,00, di cui € 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 *quater*, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 *bis*.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale